

Focus

Norme & Tributi

Il Sole
24 ORE

16/10/25

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.26.
In vendita abbinata obbligatoria
con il Sole 24 ORE a €3,00 (il focus del
Sole €1,00 + il Sole 24 ORE €2,00).
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 13 ottobre 2025



9 772282 452006

FAMIGLIA E PATRIMONIO TUTTE LE REGOLE PER LA GESTIONE

Le scelte possibili per salvaguardare beni e imprese: dal regime del matrimonio alle «cassaforti familiari», fino al testamento e all'amministrazione di sostegno

DISEGNO DI STEFANO MARRA



A 50 ANNI DALLA RIFORMA

Il punto tracciato
in collaborazione
con il Notariato

Analisi e proposte

DIRITTO PER LA CRESCITA

Occorre ripensare
il funzionamento
del patto di famiglia

Vito Pace p. 2

PERSONE FRAGILI

La via del mandato
di protezione
per il futuro

Gianfilippo Laurini p. 12

LE VOLONTÀ

Testamento valido
anche senza
disporre sui beni

Angelo Busani p. 15

Assicurazioni

Con le polizze vita linked patrimonio trasferito fuori dell'attivo ereditario

Il contraente può revocare o sostituire in ogni momento i beneficiari che ha scelto. Salvo frodi, no a sequestri e pignoramenti

Pagina a cura di
Andrea Vasapolli

Le polizze vita a contenuto finanziario (unit linked e index linked) sono uno strumento molto usato in sede di pianificazione del passaggio generazionale di patrimoni finanziari. Ciò si deve a talune caratteristiche che le rendono molto efficienti a questi fini.

Le regole sul rischio
La caratteristica principale di

tali polizze è che l'obbligazione della compagnia, condizionata al verificarsi dell'evento morte del soggetto la cui vita sia assicurata, non è espressa in valore assoluto, bensì è agganciata a un valore. Quest'ultimo può dipendere dall'andamento di fondi nei quali la polizza è stata investita oppure da un indice azionario o da diversi e ulteriori valori.

Con tali polizze, quindi, il cosiddetto rischio finanziario resta in tutto o in parte a carico del contraente e, in ul-

tima istanza, dei beneficiari della polizza.

Tali polizze devono in ogni caso prevedere il rischio demografico, quindi la capacità che un evento legato alla vita umana (in questo caso la morte dell'assicurato) incida su *an* e *quantum* della prestazione dovuta dall'assicuratore.

Le polizze linked rappresentano quindi una sorta di "veicolo" per la gestione e la trasmissione di attività finanziarie, che solitamente restano affidate al gestore di fiducia del sottoscrittore, pur offrendo i vantaggi tipici delle polizze vita in generale.

I diritti

In particolare, il diritto che il beneficiario acquisisce a

seguito della stipula del contratto è un diritto proprio, direttamente esercitabile nei confronti dell'impresa di assicurazione e non equiparabile al diritto che acquista l'erede al decesso del *de cuius*.

A seguito della morte del contraente, il beneficiario, quindi, riceve il pagamento dalla compagnia di assicurazione per diritto proprio e non in quanto erede.

L'atto di trasferimento alla compagnia di assicurazione del patrimonio da assoggettare a polizza è considerato alla stregua di una donazione. Quindi si applicano le regole su imputazione, collazione e riduzione, ragione per cui la sottoscrizione di una polizza

vita linked non si può utilizzare come uno strumento per violare le regole della successione necessaria.

Il contraente ha il diritto di revocare la designazione di beneficiari effettuata, indicando in ogni momento beneficiari diversi, anche provvedendo a ciò con il testamento, salvo che abbia espressamente rinunciato a questa facoltà.

L'articolo 1923 del Codice civile prevede inoltre l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle polizze vita (ad eccezione dei casi di frode ai creditori oppure di sottoscrizione con denaro illecito), così proteggendo le somme dovute dall'assicuratore in funzione previdenziale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassazione del reddito differita e compensabile

Il trattamento fiscale
Capitale liquidato senza imposta di successione

L'investimento in una polizza linked prevede sovente, ai fini delle imposte sui redditi, un regime fiscale più efficiente rispetto all'investimento diretto in strumenti finanziari. Infatti, mentre l'investimento diretto si caratterizza in linea generale per l'applicazione del regime della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in base al "realizzato" (per ciascuna operazione), l'investimento in una polizza linked offre due principali vantaggi:

- il differimento della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza ("tax deferral");
- la possibilità di compensare

i redditi di capitale (interessi e dividendi) con le minusvalenze eventualmente realizzate nell'ambito dei redditi diversi, quali le minusvalenze per cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari.

Per un sottoscrittore persona fisica, nel caso di riscatto della polizza ai fini delle imposte sui redditi, è tassata come reddito di capitale la differenza tra l'ammontare percepito (anche se convertito in rendita) e quello dei premi pagati. Sul reddito di capitale così determinato è dovuta l'imposta sostitutiva del 26%, salvo per la parte di rendimento che deriva da titoli pubblici nel qual caso l'imposizione è ridotta al 12,5%.

Per quanto riguarda, invece, le somme corrisposte ai beneficiari di polizze linked in caso di decesso dell'assicurato, il capitale erogato dalla compagnia di assicurazione a copertura del

rischio demografico è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre la restante parte della prestazione, che rappresenta il rendimento finanziario dell'investimento sottostante la polizza, è imponibile in capo ai beneficiari e sconta l'imposizione sostitutiva sopra richiamata.

Le polizze di assicurazione a contenuto finanziario sono inoltre soggette a una imposizione avente natura sostanzialmente patrimoniale, rappresentata, a seconda dei casi, dall'imposta di bollo o dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), in entrambi i casi con l'aliquota dello 0,2%.

Anche ai fini delle imposte sulle donazioni e successioni le polizze vita linked sono particolarmente interessanti. Il regime fiscale consegue alla disciplina civilistica delle polizze vita, per

la quale il beneficiario acquista il diritto alle prestazioni dell'assicuratore *iure proprio* e non *iure successionis*; le somme corrisposte a fronte di polizze vita per la morte dell'assicurato non concorrono quindi a formare l'attivo ereditario. Il Tus (Testo unico 346/1990, delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), all'articolo 12, dispone che le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto non concorrono a formare l'attivo ereditario. Ne consegue che il capitale liquidato ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato non è assoggettato all'imposta di successione e non consuma neanche le franchigie.

Al tempo stesso è necessario tenere presente la qualificazione come donazione indiretta dei premi versati dal sottoscrit-

tore della polizza. La Cassazione, in particolare, ha affermato che «nell'assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta» (sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016). La liberalità indiretta, in particolare, ha per oggetto i premi pagati e non l'indennizzo corrisposto ai beneficiari della polizza.

Tale qualificazione, oltre ad assumere rilievo civilistico in caso di lesione dei diritti dei legittimari, deve essere tenuta in considerazione anche ai fini fiscali, potendo assumere rilievo nel contesto della disciplina impositiva delle liberalità indirette. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA